

Il Giudice Sportivo scioglie la riserva di cui al Comunicato Serie A/18/GS del 25/3/2026 con il provvedimento sotto riportato.

Omologazione risultati gare del 22/03/2026 - 6° giornata di RITORNO - 1° Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====

Gruppo 2

Girone 2

1^ Squadra

-2^ Squadra

Risultato Mete Arbitro

AMATORI RUGBY ALGHERO ASD

-CUS MILANO RUGBY ASD

16 - 17 (1- 2) Sig. VAGNARELLI D.

DECISIONE SU RICORSO DEPOSITATO DALLA SOCIETA' AMATORI RUGBY ALGHERO ASD - GARA GIRONE 2 "AMATORI RUGBY ALGHERO ASD VS CUS MILANO RUGBY ASD" DEL 22 MARZO 2026

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata a fine gara all'arbitro della gara Sig. Daniele Vagnarelli dal Sig. Paolo Nurra, dirigente della Amatori Rugby Alghero ASD (in seguito anche solo "Alghero Rugby"), nonché quella successivamente inviata in data 23 marzo 2026 a firma del Presidente della società Sig. Francesco Giuseppe Badessi, del medesimo tenore e contenuto, con il quale si lamentava alcuni errori arbitrali: *"tra cui quello più evidente alla fine della partita non ha riconosciuto che i giocatori erano in campo e non oltre la linea di meta, non concedendo il vantaggio che avrebbe comportato di riprendere la partita sul calcio di punizione assegnato in precedenza tale decisione ha comportato una situazione di nervosismo in campo tra i giocatori in campo"* con riferimento a un calcio di punizione concesso in favore della società Alghero Rugby davanti i pali avversari allo scadere della partita giocato velocemente. Come elemento di prova la società Alghero Rugby allegava un video della situazione descritta in occasione della fine della partita.

Concessi i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia, inviava, in data 24 marzo 2026, l'istanza e gli allegati a mezzo PEC alla società Cus Milano Rugby ASD (in seguito anche solo "Cus Milano").

L'istante in data 30 marzo 2026 procedeva a depositare una memoria integrativa del seguente tenore: *"... Egr. Sig. Giudice Sportivo, in relazione al reclamo presentato, dalla società scrivente, precisiamo quanto segue: 1) dal filmato allegato al reclamo si evince palesemente, che l'arbitro non ravvisava due infrazioni tecniche, a carico della squadra avversaria, a tempo praticamente scaduto. 2) L'arbitro, in particolare, dopo aver assegnato calcio di punizione all'Amatori Alghero, ometteva di punire i giocatori della squadra avversaria per non aver rispettato la distanza, regolamentare, dal punto di assegnazione del calcio. Infatti, gli stessi dovevano ripartire dalla loro azione difensiva da dietro la linea di meta, tanto e vero che gli stessi non tentavano neppure di iniziare il rientro dietro la linea di meta. 3) Inoltre, i placcatori commettevano l'infrazione di placcaggio alto impedendo al giocatore in possesso della palla, in attacco, di poter segnare la meta. 4) Circostanza fondamentale è quella che alla fine dell'azione d'attacco, senza esito per l'Alghero, per le doglienze lamentate, l'arbitro assegnava una mischia alla squadra ospite che, dopo averla vinta calciava la palla fuori, determinando la fine della partita. 4) La società sportiva si duole che la mancata applicazione (assegnazione vantaggio-e concessione meta tecnica) del regolamento di gioco ha comportato la perdita per 16 a 17 della partita. Si insiste nell'accoglimento del reclamo".*

Il Cus Milano non depositava alcuna memoria nel termine indicato nell'ordinanza di avvio del procedimento ex art. 56 del Regolamento di Giustizia.

Alla luce degli atti acquisiti il procedimento è da ritenersi sufficientemente istruito ed il Giudice Sportivo Nazionale lo ritiene ammissibile ma non meritevole di accoglimento.

Questo Giudice Nazionale ribadisce, anzitutto, che il referto arbitrale deve considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore se non in presenza di quelle circostanze che possano permettere di utilizzare la prova televisiva indicate all'art. 41 del Regolamento di Giustizia per una diversa valutazione dei fatti accaduti. Dalla lettura del referto arbitrale non emerge in alcun modo l'esistenza dei presupposti per l'esame della prova video. Il Giudice Sportivo ha provveduto a contattare telefonicamente l'arbitro della gara, il quale dopo aver riferito brevemente sulle circostanze dell'accaduto, ha confermato che non si era verificata alcuna delle circostanze di cui all'art. 41 del Regolamento di Giustizia e, per mero scrupolo, ha confermato che non era stato rilevato alcun fuorigioco da parte dei giocatori del Cus Milano né alcun placcaggio alto costituente gioco fallosso.

Va considerato come la richiesta di visione del video circa il presunto errore arbitrale oggetto del ricorso non può trovare applicazione stante il preciso dettato dell'art. 41 punto 1 – Prova Televisiva – del Regolamento di Giustizia, che non prevede l'uso di immagini video se non nelle fattispecie tassativamente indicate nei punti a), b), c) del medesimo articolo, non rilevate in questo caso.

Il Giudice Sportivo, pertanto, nella considerazione che il referto arbitrale è prova privilegiata, che non sono state rilevate evidenti difformità tali da superare il contenuto dello stesso, non ritiene di potere accogliere il ricorso.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

rigetta il ricorso presentato dalla Amatori Rugby Alghero ASD ed **omologa** la gara con il risultato conseguito sul campo di 16 a 17 (mete 1 - 2) in favore della società Cus Milano Rugby ASD.

Stante la soccombenza si procede ad incamerare il contributo per accesso alla giustizia sportiva di **euro 150.00 (CENTOCINQUANTA/00)** versato dalla società Amatori Rugby Alghero ASD.

Roma, 2 aprile 2026

(Avv. Francesco Grillo)

Segue

Gruppo 1**C L A S S I F I C A****Girone 1**

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY PARABIAGO SSD SRL	64	16	13	0	3	71	496	274	222	0	16
RUGBY CALVISANO SSD ARL	55	16	11	1	4	47	401	307	94	0	16
VERONA RUGBY SRL SSD	54	16	10	0	6	63	460	347	113	0	16
IVECO CUS TORINO ASD	54	16	10	0	6	62	471	368	103	0	16
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD	44	16	8	1	7	48	392	431	-39	0	16
ISWEB AVEZZANO RUGBY	40	16	8	0	8	49	357	384	-27	0	16
LIVORNO RUGBY SSD S.R.L.	38	16	6	0	10	56	382	401	-19	0	16
VALSUGANA RUGBY JUNIOR PADOVA ASD	34	16	6	0	10	51	367	512	-145	0	16
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	26	16	4	0	12	53	361	459	-98	0	16
VII RUGBY TORINO SSD A R.L.	23	16	3	0	13	46	317	521	-204	0	16

Gruppo 2**C L A S S I F I C A****Girone 2**

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D.	61	14	12	1	1	71	514	306	208	0	15
PIACENZA RUGBY CLUB ASD	58	14	11	1	2	72	494	258	236	0	15
CUS MILANO RUGBY ASD	56	14	11	1	2	61	424	282	142	0	15
RUGBY MILANO ASD	43	14	6	2	6	53	374	378	-4	0	15
AMATORI RUGBY ALGHERO ASD	35	15	7	0	8	55	443	389	54	4-	15
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD ARL	29	14	4	1	9	44	355	436	-81	0	15
GIACOBAZZI MODENA RUGBY 1965	28	14	4	1	9	45	343	392	-49	0	15
ASD RUGBY LECCO	23	15	4	0	11	41	300	472	-172	0	15
STADE VALDOTAIN RUGBY ASD	10	14	1	1	12	34	237	571	-334	0	14

C L A S S I F I C A**Girone 3**

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
ASD RUGBY PAESE	69	16	15	0	1	71	466	262	204	0	16
SGD RUGBY CASALE ASD	61	16	13	0	3	57	463	295	168	0	16
ASD PESARO RUGBY	58	16	12	1	3	50	376	307	69	0	16
RUGGERS TARVISIUM ASD	42	16	7	0	9	59	404	402	2	0	16
VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD	40	16	7	0	9	54	408	365	43	0	16
ASD VILLORBA RUGBY	37	16	6	0	10	46	383	377	6	0	16
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	35	16	6	2	8	56	357	485	-128	4-	16
RUGBY BADIA 1981 ASD	33	16	6	0	10	52	369	434	-65	0	16
ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.	28	16	4	0	12	47	371	431	-60	0	16
ASD RUGBY FELTRE	16	16	2	1	13	43	298	537	-239	0	16

C L A S S I F I C A**Girone 4**

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE	76	16	15	0	1	99	673	351	322	0	16
CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL	75	16	15	0	1	97	650	311	339	0	16
FI.FA.SECURITY-U.R.SAN BENEDETTO	49	15	9	0	6	75	501	308	193	0	15
LA RUGBY L'AQUILA 2021 SSD ARL	44	16	9	1	6	56	425	393	32	0	16
UNIONE RUGBY FIRENZE ASD	41	16	9	0	7	53	382	332	50	4-	16
RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD	36	16	6	2	8	46	322	369	-47	0	16
POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY ASD	32	16	6	2	8	31	295	364	-69	0	16
RNA SSD A R.L.	24	15	4	0	11	43	325	489	-164	0	15
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	16	16	2	1	13	43	298	481	-183	0	16
US ROMA RUGBY SSD R.L.	5	16	1	0	15	31	235	708	-473	0	16

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE**AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo**

- **AL-ABKAL MARCO**, della ASD VILLORBA RUGBY, espulso temporaneamente al 39° del 2°tempo
- **BOZZONI FILIPPO**, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo
- **CALIZZANO MATTEO**, della CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL, espulso temporaneamente al 24° del 2°tempo
- **DAL POZZO MICHELE**, della ASD PESARO RUGBY, espulso temporaneamente al 20° del 1°tempo
- **FEDERICO PIERPAOLO**, della AVEZZANO RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 18° del 2°tempo
- **FOSCHINI LEONARDO**, della ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L., espulso temporaneamente al 20° del 2°tempo
- **GENTILI OLIVER NICOLAS**, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso temporaneamente al 21° del 1°tempo
- **GIABARDO GIOVANNI**, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 37° del 1°tempo
- **GIMENEZ LOMBARDO MAURO RAMIRO**, della ASD RUGBY FELTRE, espulso temporaneamente al 35° del 2°tempo
- **GISONNI PAOLO**, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso temporaneamente al 39° del 2°tempo

Seque AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **GRANT BENEDICT JOHN**, della AVEZZANO RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 22° del 1°tempo
- **GUERRA BAUTISTA**, della PIACENZA RUGBY CLUB ASD, espulso temporaneamente al 5° del 2°tempo
- **MANTOVANI NICCOLO'**, della CUS MILANO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 39° del 2°tempo
- **MARCAGGI FILIPPO**, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 15° del 1°tempo
- **MORI DAMIEN**, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 25° del 2°tempo
- **RIZZI ALESSANDRO**, della MODENA RUGBY 1965 SOC.COOP. SD, espulso temporaneamente al 40° del 2°tempo
- **ROSSONI EDOARDO**, della RUGBY BADIA 1981 ASD, espulso temporaneamente al 15° del 1°tempo
- **SHELQETI PAOLO**, della AMATORI RUGBY ALGHERO ASD, espulso temporaneamente al 15° del 1°tempo
- **SILVA DENIS**, della ASD VILLORBA RUGBY, espulso temporaneamente al 35° del 2°tempo
- **SORGATO TOMMASO**, della VALSUGANA RUGBY JUNIOR PADOVA ASD, espulso temporaneamente al 3° del 1°tempo
- **TENTI MATTEO**, della ASD PESARO RUGBY, espulso temporaneamente al 27° del 1°tempo
- **TONTINI GIOVANNI**, della ASD PESARO RUGBY, espulso temporaneamente al 24° del 2°tempo
- **VANICH MARCO**, della VALSUGANA RUGBY JUNIOR PADOVA ASD, espulso temporaneamente al 27° del 2°tempo
- **ZAPPITELLI DANIELE**, della UNIONE RUGBY FIRENZE ASD, espulso temporaneamente al 40° del 2°tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **BORRACCINO IVAN**, della ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE, espulso temporaneamente al 40° del 2°tempo
- **DI LENA ROBERTO**, della ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L., espulso temporaneamente al 28° del 2°tempo
- **MASATO LORENZO**, della RUGBY CASALE ASD, espulso temporaneamente al 34° del 2°tempo
- **MASPERO MIRKO**, della ASD RUGBY LECCO, espulso temporaneamente al 18° del 2°tempo
- **RUDALLI MATTEO**, della CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL, espulso temporaneamente al 22° del 2°tempo
- **TOUIRES SAMIR**, della UNIONE RUGBY FIRENZE ASD, espulso temporaneamente al 39° del 1°tempo

AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo

- **PIASER ALEX**, della ASD VILLORBA RUGBY, espulso temporaneamente al 20° del 1°tempo

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **MALOSI MARCO**, della ASD RUGBY PAESE, espulso al 28° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. v) (gioco pericoloso in ruck), **DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA**, viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 027/02 lett. a) (circ.aggr.colpo alla testa), **TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA**, (dal 30/03/2026 al 19 Aprile 2026 compresi)

ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI

- **FRATI FILIPPO**, Allenatore della RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D., espulso al 18° del 1°tempo, infraz. Art. 028/01 lett. b) (proteste rivolte al Giudice di linea), **DIECI GIORNI DI INTERDIZIONE (dal 2/04/2026 al 11 Aprile 2026 compresi)**
- **POLLAK FABRIZIO**, della RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD, segnalato dall'arbitro e dal Giudice di linea, durante la gara "Pol. Paganica Rugby vs Rugby Roma Olympic Club 1930 Asd", infraz. Art. 028/01 lett.c) (parole offensive nei confronti del Giudice di linea), **UN MESE DI INTERDIZIONE (dal 02/04/2026 al 1° Maggio 2026 compresi)**

Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)

Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)